

## **REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA**

L'**Organo di Garanzia** interno alla Scuola, di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è eletto dal Consiglio d'Istituto ed è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche.

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008, l'Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero insorgere all'interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

### **COMPOSIZIONE**

L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:

- a) il Dirigente Scolastico, che lo presiede
- b) due genitori
- c) due insegnanti
- d) un rappresentante del personale non docente

I membri dell'OG restano in carica per la durata del Consiglio d'istituto. In caso di rinnovo, fino alla designazione del nuovo componente, resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'Organo. I genitori membri dell'OG non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere iniziative relative a situazioni in cui sono coinvolti i figli. Gli insegnanti membri dell'OG non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto lo studente da essi sanzionato oppure il figlio. Il presidente dell'Organo è il Dirigente Scolastico, che provvede a designare il segretario verbalizzante.

### **CRITERI DI FUNZIONAMENTO**

Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
- c) riunirsi, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogniqualevolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di

impugnazione dei genitori. La convocazione dell'Organo di Garanzia avverrà con un preavviso minimo di un giorno, anche a mezzo fonogramma;

d) prendere decisioni entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori;

e) ciascun componente dell'OG è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, a ciò di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia; non può assumere individualmente alcuna iniziativa; può servirsi del materiale raccolto previo consenso dell'Organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'OG. La tutela della privacy è un impegno imprescindibile dei componenti dell'Organo di Garanzia (Decreto Legislativo n.196/2003);

f) per la validità della seduta è ammessa l'assenza di due componenti. In caso di impossibilità a procedere, l'OG è riconvocato il primo giorno utile successivo alla prima convocazione.

Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono scritte e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso; poiché le decisioni sono assunte a maggioranza, indipendentemente dalla composizione perfetta, in caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente Scolastico.

Approvato in Consiglio di Istituto il